

# L'incorporante paga l'illecito dell'incorporata

La disciplina "231" sulle vicende modificative degli enti è conforme alla delega

/ Maurizio MEOLI

La Cassazione, nella sentenza n. [11442](#), depositata ieri, ha precisato che le disposizioni del DLgs. [231/2001](#) in tema di **vicende modificative** dell'ente, e, in particolare, in tema di **fusione**, non sono vizzate da eccesso di delega (con violazione dell'[art. 76 Cost.](#)), risultando del tutto coerenti con gli indirizzi generali della L. [300/2000](#) e compatibili con la sua *ratio*.

La disciplina della responsabilità amministrativa degli enti è stata inserita nel nostro ordinamento dal DLgs. 231/2001 in attuazione della delega contenuta nell'[art. 11](#) della L. 300/2000. Quest'ultima legge conteneva disposizioni sulla ratifica ed esecuzione di una serie di **Convenzioni internazionali**, sottoscritte dall'Italia, e contenenti l'espreso obbligo degli Stati aderenti di introdurre, in relazione a determinati reati (c.d. "reati presupposto"), la responsabilità degli enti.

Tali Convenzioni non vincolavano gli Stati in ordine alla natura del modello sanzionatorio da adottare (amministrativo o penale), ma sottolineavano la necessità di prevedere **sanzioni** efficaci, proporzionate e dissuasive.

Dall'esigenza di assicurare una risposta sanzionatoria effettiva deriva la necessità di costruire un sistema punitivo in grado di contrastare le **possibili elusioni** nell'applicazione della normativa repressiva e del relativo regime sanzionatorio (cfr. Corte di Giustizia Ue 8 settembre 2015 causa [C-105/14](#)); elusioni che, relativamente alle persone giuridiche, potrebbero essere correlate a fenomeni di riorganizzazione o di modifica della denominazione sociale.

Proprio con riguardo alle operazioni di fusione tra società, la Corte di Giustizia Ue ha più volte affermato che – alla luce del principio di **effettività** che deve permeare un sistema sanzionatorio – la normativa interna degli Stati membri deve assicurare l'imposizione di sanzioni nei confronti dell'ente che abbia incorporato quello che ha commesso l'infrazione (cfr., tra le altre, Corte di Giustizia 5 marzo 2015 causa [C-343/13](#) e 11 dicembre 2007 causa [C-280/06](#)).

Ad ogni modo, con particolare riguardo alla responsabilità amministrativa degli enti, l'[art. 11](#) della L. 300/2000, al comma 1 lett. f), si è limitato a ribadire, tra i principi e i criteri direttivi, quello di "prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive". Tali indicazioni hanno trovato riscontro negli [artt. 28](#) e ss. del DLgs. 231/2001 e, in particolare, nell'[art. 29](#), ai sensi del quale, "nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta **risponde dei reati** dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione".

Tale disciplina non realizza alcun eccesso di delega. Ciò, innanzitutto, perché, come progressivamente pre-

cisato dalla Corte Costituzionale, una previsione normativa introdotta dal Governo, pur non essendo espressamente prevista dal legislatore delegante, può trovare giustificazione nel naturale **rapporto di "riempimento"** che lega la norma delegata a quella delegante (cfr. Corte Cost. n. [229/2014](#)).

I principi e i criteri direttivi, se valgono a circoscrivere il campo della delega, evitandone un esercizio divergente dalle relative finalità, non ostano all'emanazione di norme che rappresentino un **coerente sviluppo** e, nel caso, un completamento delle scelte espresse dal delegante (Corte Cost. nn. [213/2005](#) e [199/2003](#)).

E quindi: la delega legislativa non fa venire meno la **discrezionalità** del legislatore delegato, lasciandola esistere in termini più o meno ampi a seconda della specificità dei principi e dei criteri direttivi indicati (Corte Cost. n. [490/2000](#)); per valutare eventuali sconfinamenti è necessario considerare la *ratio* della delega (Corte Cost. nn. [199/2003](#) e [163/2000](#)); le norme delegate vanno lette, finché possibile, nel significato compatibile con i principi (Corte Cost. nn. [237/2013](#) e [272/2012](#)).

Allora, le disposizioni del DLgs. 231/2001 in tema di vicende modificative dell'ente non si pongono in contrasto con l'[art. 76 Cost.](#), risultando del tutto **coerenti** con gli indirizzi generali della delega e compatibili con la sua *ratio*. Differenti soluzioni, infatti, avrebbero determinato l'inadeguatezza delle sanzioni comminate a rendere effettiva l'osservanza degli obblighi derivanti dalla disciplina pattizia.

Peraltro, la normativa in questione rappresenta anche l'attuazione del principio, che emerge dalla delega, secondo il quale le sanzioni devono colpire il soggetto che ha tratto **effettivo beneficio** dalla violazione (e, nel caso in questione, il beneficio derivante dall'illecito entra a far parte del patrimonio trasferito all'ente incorporante).

Vale, infine, il seguente rilievo: al momento dell'esercizio della delega sussisteva ancora incertezza in ordine alla **natura giuridica** della **fusione** (fenomeno assimilabile alla successione *mortis causa* o mera vicenda modificativa degli statuti delle società coinvolte). La questione è stata risolta dal legislatore della riforma del diritto societario nel senso di una modifica organizzativa dei rapporti sociali in una prospettiva di continuità dell'impresa (cfr. l'[art. 2504-bis](#) c.c. come letto da Cass. SS.UU. n. [19698/2010](#)).

Nel 2001, tuttavia, la natura non chiara della fusione giustificava l'introduzione nella disciplina sulla responsabilità degli enti di norme chiarificatrici circa le conseguenze derivanti dalle vicende modificative degli stessi.